

Il decreto-legge sisma “convertito” proroga l’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

L’articolo 9-vicies quinquies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (di seguito riportato), introdotto nel corso delle conversione in legge, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

Nel dettaglio, il comma 1 proroga sino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

ZF Lombardia. Chiarimenti in

merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni

La richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni a partire dal 12 marzo prossimo

Pubblicata la [circolare n. 144225/2018](#) attuativa della disposizione della legge di bilancio 2018 che proroga e rifinanzia per il 2018 e il 2019 le esenzioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012.

Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni potranno presentare la richiesta di accesso alle ulteriori agevolazioni **a partire dal 12 marzo prossimo.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la ZF Lombardia possono fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale *de minimis*, di importi pari a quello già loro concesso con il decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

L'accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 1, comma 719, della legge n. 205/2017 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui "facsimile" è riportato nell'allegato alla [circolare n. 144225/2018](#). Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l'anno

2017, disposta dall'articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data di pubblicazione della citata circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere **dal 12 marzo 2018** e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

[Link al testo della Circolare direttoriale 5 marzo 2018, n. 144225](#) con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per maggiori informazioni: [Scheda informativa Mise ZF Lombardia](#)